

Di anchora, o esarcie lasciata, o rinunciata a gli mercanti.
Cap. 107.

I Mercanti sono tenuti, che se il Patrone della Nave vorrà surgere in costa, o in porto, o in altro loco, dove si dubita: & questo faccia con volontà, & consentimento de' mercanti, & se gli Mercanti o vorranno & il patrone della nave renuncierà, che se anchora o esarcie rimanerà, gli detti Mercanti debbano tutto pagare, poi che il patrone o huomo tenente suo loco renunciato haverà. Ancora più sono tenuti, che se nave o navilio lascierà anchora, in un capo, o in altro loco, dove saranno surte & le lascieranno con volontà de' Mercanti, siano pagati di commune per tutta la robba della nave, lo corpo della nave non paghi niente, & se lascierà per paura di navilii armati la sia pagata di commune per tutta la robba, & la nave ci debba mettere la metà di quello che valera: & se lascierà barca o huomini in alcun luoco con volontà de' mercanti, la robba de' mercanti paghi la barca, & faccia la spesa de' gli huomini insino che siano in quel loco, dove la nave, o navilio haverà fatto porto, & il corpo della nave paghi niente.

SPIEGAZIONE.

SE il Padron della Nave vorrà forgere in costa, cioè entrare in qualche Porto, o in altro luogo di riparo, ma non del tutto sicuro, e ciò faccia col consenso de' Mercanti; o pure lo vorranno i Mercanti, e il Padrone, o suo Luogotenente dinunzierà, o intimerà loro il pericolo che v'è di perdere qualche Ancora, o esarcia, in questi casi sono tenuti i Mercanti a pagare tutta la perdita, che venisse a farsi. E così se la Nave lasciasse qualche Ancora in qualche Cavo, o sia punta di terra, che sporge in mare, o altro luogo di volontà de' Mercanti, dovrà pagarsi da tutte le robe, che saranno in Nave, non entrando in contribuzione il corpo della Nave. Ma se l'avrà lasciata per timor di Corsari, o altri Vascelli